

N. R.G. 4944/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI

Il sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Stefania Deiana ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4944/2016 promossa da:

~~XXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~), con il patrocinio dell'avv. FIORE ANTONIO, presso cui è elettivamente domiciliato

APPELLANTE

contro

~~XXXXXXXXXX~~ ASSICURAZIONI S.P.A., col patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata presso l'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~

APPELLATA

~~XXXXXXXXXXXX~~

APPELLATO – contumace

Oggetto: appello contro sentenza del g.d.p. di Sassari n. 356/2016

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE: v. citazione introduttiva

PER L'APPELLATO: v. comparsa di costituzione e risposta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 6 dicembre 2016 ~~XXXXXXXXXXXX~~ conveniva davanti a questo tribunale ~~XXXXXXXXXXXX~~ e la ~~XXXXXXXXXXXX~~ Assicurazioni s.p.a. chiedendo la riforma della sentenza di cui in epigrafe, depositata il 27 settembre 2016 e non notificatagli, con cui il giudice di pace di Sassari aveva rigettato la sua domanda, diretta al risarcimento del danno subito in esito ad un sinistro stradale.

Premesso di aver subito lesioni al menisco del ginocchio destro, a causa dell'urto provocatogli dal mezzo appartenente al ~~XXXXXXXXXXXX~~ e condotto da un terzo, che l'aveva colpito mentre eseguiva una manovra



di retromarcia, senza avvedersi della sua presenza, lamentava l'appellante come il g.d.p. non avesse adeguatamente valorizzato la deposizione testimoniale resa dalla teste escussa che, benché avesse assistito all'accaduto subito dopo l'incidente e non al momento del suo verificarsi, consentiva di risalire, presuntivamente, alla ricostruzione dell'accaduto sulla base del contesto descritto.

Non aveva tenuto conto, inoltre, il giudicante del valore probatorio del modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti che, nel confermare la ricostruzione del sinistro come allegata dall'attore, valeva a fondare una presunzione *iuris tantum* in ordine al suo verificarsi secondo dette modalità e conseguenze.

Sulla base di tali motivi ed evidenziando come anche la CTU medica avesse riscontrato la piena compatibilità delle lesioni con l'incidente, chiedeva la totale riforma della sentenza e la condanna in solido degli appellati al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 8.348,44 per i danni sia patrimoniali che non patrimoniali, ivi compreso anche il danno morale, da liquidarsi secondo quanto accertato in esito alla perizia espletata d'ufficio.

Si costituiva la ~~XXXXXXXXXX~~ Assicurazioni s.p.a. e chiedeva il rigetto dell'impugnazione, osservando come la decisione del giudice di prime cure fosse giustificata dalle incongruenze emerse dal processo e, in primo luogo, dal fatto che il ~~XXXXXX~~, dopo l'incidente, si era rialzato ed allontanato da solo, senza richiedere l'intervento di alcun mezzo di soccorso e sottoponendosi ad una visita solamente il giorno dopo, il 9 giugno 2011. Inoltre, l'appellante non aveva mai indicato la presenza della testimone in alcuno degli atti precedenti il giudizio, né sul modulo CAI, né nella lettera di costituzione in mora dell'assicuratrice e nemmeno nella citazione introduttiva del giudizio. Nessun rapporto era stato redatto dalle forze dell'ordine.

Difettava pertanto alcun riscontro obiettivo dell'accaduto e correttamente il giudice di primo grado aveva reputato inadeguata la prova storica offerta dall'attore.

Chiedeva quindi il rigetto dell'impugnazione.

La causa, istruita solo mediante produzioni documentali, veniva assunta in decisione all'udienza del 25 settembre 2017 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.

L'appello è fondato e dev'essere accolto, dovendo condividersi la censura dell'appellante inerente all'inadeguata valutazione, da parte del giudice di pace, del materiale probatorio acquisito e, segnatamente, della deposizione resa dalla teste ~~XXXXXXXXXX~~.

Questa appare, invero, intrinsecamente attendibile e non condizionata da quanto allegato dall'attore.

La teste, infatti, non solo ha specificamente ribadito di non aver assistito al fatto proprio nel momento del suo verificarsi (affermazione che depone per l'assenza di un suo condizionamento, essendo,

altrimenti, verosimile che ella avrebbe senz'altro confermato il fatto come allegato, raccontando di avervi assistito direttamente), ma ha offerto una ricostruzione circostanziata e puntuale di quanto è stato oggetto della sua percezione, riferendo che, mentre faceva pulizie sul terrazzo della sua abitazione, attratta dal rumore, si era sporta ed aveva visto il ~~XXXX~~ per terra ed il conducente del camper investitore che si era avvicinato per prestargli soccorso. Ha inoltre precisato (ed anche questo depone per la sua attendibilità ed estraneità a possibili condizionamenti di parte) che "Il ~~XXXX~~ disse che non aveva niente e si allontanava, mentre io facevo rientro a casa".

Tanto premesso, è ben possibile che, nell'immediatezza dell'urto, il ~~XXXX~~ non avesse avvertito un dolore tale da determinarlo a recarsi subito al pronto soccorso o comunque a sottoporsi ad una visita medica, peraltro effettuata, come documentato dalla certificazione ortopedica datata 9 giugno 2011, il giorno immediatamente successivo a quello dell'incidente (la data e l'attendibilità intrinseca di quanto refertato non sono contestate). D'altra parte, la piena compatibilità fra la dinamica del sinistro come prospettato dall'attore, odierno appellante, e la lesione meniscale attestata è stata pienamente riscontrata dal consulente medico nominato d'ufficio. Trova infine conferma nella regolare e compiuta redazione del modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti che, benché non dotato di piena valenza probatoria ma liberamente apprezzabile dal giudice, alla stregua degli altri elementi di valutazione sin qui riferiti, non contraddetti da altre emergenze processuali, ben può essere utilizzato con valore di ulteriore conferma dell'assunto a base della domanda.

La scarna motivazione del g.d.p. non giustifica, dunque, la pronuncia di rigetto, dato che la predetta deposizione testimoniale (da valutarsi nell'ambito del riferito quadro probatorio), benché non conseguente ad una diretta percezione dell'accaduto al momento del suo verificarsi, descrive un contesto di circostanze e comportamenti che appare logicamente affatto consequenziale all'evento, ossia al fatto che il sig. ~~XXXX~~ era stato urtato dal mezzo del ~~XXXX~~ ed assicurato con la ~~XXXX~~ Ass.ni, mentre il suo conducente eseguiva una retromarcia per uscire dall'area dove aveva parcheggiato, in tal modo colpendolo al ginocchio destro, provocandone la caduta per terra e cagionandogli le riferite lesioni meniscali.

In riforma della sentenza, dev'essere quindi affermata la responsabilità del proprietario del mezzo investitore, trovando applicazione la presunzione legale di cui all'art.2054, c.c. e non ravvisandosi alcun concorso di colpa del pedone nel verificarsi del sinistro.

L'appellato è quindi tenuto, in solido con la società assicuratrice, al risarcimento del danno patito dal Penci.

Venendo alla sua quantificazione, anche in termini di incidenza sulla sua complessiva integrità psicofisica, devono condividersi pienamente le motivazioni e conclusioni cui è pervenuto il perito



d'ufficio che, con un'analisi del tutto coerente con la documentazione medica in atti, ha valutato il danno permanente all'integrità fisica in una percentuale pari al 5% del totale, riduzione che appare congrua in rapporto agli esiti invalidanti concretamente riscontrati nel periziando, consistenti in algie e modeste limitazioni funzionali interessanti il ginocchio destro.

L'inabilità temporanea parziale è stata stimata al 75% per 15 giorni, l'ITP al 50% è durata per altri 45 giorni.

Le spese sanitarie documentate ammontano a € 500,00.

Il danno è quindi liquidato, con valutazione basata sulle tabelle legali di cui all'art. 139, C.d.A., come aggiornate dall'ultimo decreto ministeriale del 17 luglio 2017, in complessivi € 7.176,22 (importo ottenuto tenuto conto che la vittima aveva quarantuno anni all'epoca del sinistro), ivi compresi € 500,00 per spese medico sanitarie documentate.

In difetto di specifiche allegazioni e dimostrazioni al riguardo, non si ritiene di dover aumentare ulteriormente, a titolo di "personalizzazione" del danno, quanto liquidato, dato che gli aspetti di difficoltà relazionale ed esistenziale conseguenti al sinistro sono già compresi nella nozione di danno biologico che copre anche l'incidenza negativa della compromissione della salute su tutte quelle attività quotidiane, anche ludiche o sportive, normalmente compiute dal soggetto leso. Né vanno liquidati ulteriori importi per il ristoro del danno morale, avuto riguardo alla modesta entità delle lesioni patite ed alla carenza di specifiche argomentazioni al riguardo.

L'importo sarà corrisposto con gli interessi in misura legale da computarsi, previa devalutazione della somma relativa al danno non patrimoniale (già stimato secondo i valori attuali) alla data del sinistro, con riferimento a ciascuna annualità sulla somma via via rivalutata e con esclusione del cumulo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellata per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati al pagamento, in solido, in favore dell'appellante ~~XXXXXXXXXX~~ della somma di complessivi €7.176,22, per le voci di cui in motivazione, oltre interessi legali da computarsi, previa devalutazione dell'importo relativo al danno non patrimoniale (già determinato secondo i valori attuali) alla data del sinistro (8 giugno 2011), con riferimento a ciascuna annualità sulla somma via via rivalutata e con esclusione del cumulo.

Condanna, altresì, gli appellati alla rifusione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi € 950,00 per quello di primo grado ed in ulteriori € 980,00 per quello di gravame, oltre oneri di legge.

Sassari 26 aprile 2018

Il giudice
Stefania Deiana

